Prot. 0110161 del 28/06/2024 - Uscita

Firmatari: Bandecchi Stefano (167317326505228723126906891443982767318)

 $Impronta\ informatica:\ 96cde 5fb 6000 da 762 bc 6ad 323223 e 9ac 08fb 178 ccefc 404033 f 1ed 20 bc 756 f 0 constant and 100 f 100$

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



COMUNE DI TERNI

Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni - Patrimonio

Aree di pregio – Gestione e Valorizzazione Cascata delle Marmore
Patrimonio Forestale, Agro-Silvo-Pastorale
Decoro Urbano ed Ambientale
Verde Pubblico – Tutela del Patrimonio Arboreo
Infrastrutture a rete
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade
Gestione dei Servizi Cimiteriali
Benessere degli animali
Gestione canili municipali
Rapporti con le Associazioni



Corso del Popolo 30- 05100 Terni Tel. +39 0744.549.570

> Responsabile dell'Ufficio: Federico Nannurelli dottore in Ingegneria Civile

All'Agenzia Forestale Regionale Umbria

pec: agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it

Alla Prefettura di Terni

Alla Regione Carabinieri Forestale "Umbria"

Stazione di Terni Via D. Bramante, 1 05100 TERNI

Pec: ftr43644@pec.carabinieri.it

Ministero per i beni e le Attività e per il Turismo Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria

Pec: sabap-umb@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Polizia Locale

Servizio Guardaboschi

All'Albo Pretorio comunale

LORO SEDI

OGGETTO: Intervento di abbattimento del Pino domestico di proprietà comunale radicato a Largo Villa Glori, finalizzato alla messa in sicurezza dei luoghi.

ORDINANZA A TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' E DELLA PRESERVAZIONE DEI BENI

IL SINDACO

Vista la nota inviata da questo Ufficio all'Agenzia Forestale Regionale Umbria, registrata al prot. gen. di questo Ente con il n. 0170911 del 27/10/2022, con la quale è stato affidato l'incarico di effettuare la valutazione dello stato fitosanitario e di stabilità dell'albero di Pino domestico radicato in Largo Villa Glori, angolo Corso Tacito;

Vista la relazione redatta dal Dott. For. Massarelli Cristiano, inviata a questa Amministrazione dall'Afor e registrata al prot. gen. con il n. 0066324 del 21/04/2023;

Prot. 0110161 del 28/06/2024 - Uscita

Firmatari: Bandecchi Stefano (167317326505228723126906891443982767318)

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Tenuto conto che nella relazione anzidetta il dott. For. Cristiano Massarelli ha evidenziato quanto segue: "Data la peculiare posizione di radicazione della pianta, posta nell'area pedonale di Corso Tacito, in pieno centro storico in adiacenza di fabbricati residenziali, si è proceduto ad effettuare una approfondita valutazione dello stato vegetativo e fitostatico dell'individuo arboreo, avvalendosi anche di specifiche strumentazioni, quali il tomografo sonico "Fakopp Arbosonic 3D", il dendrodensimetro elettronico "IML RESI 400PD" e la strumentazione per la prova di scalzamento della zolla radicale con sistema dinamico mediante strumentazione "Fakopp Dynaroot". Di seguito verrà descritto l'esemplare di Pino domestico con riferimento alle problematiche di ordine fitosanitario e di stabilità riscontrate e dei provvedimenti consigliati dallo scrivente anche alla luce dell'analisi del contesto in cui questo è radicato."...omissis... DESCRIZIONE DELL'INDIVIDUO ARBOREO, CLASSIFICAZIONE RISPETTO ALLA CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO ED INTERVENTI CONSIGLIATI: "L'esemplare arboreo oggetto dello studio risulta radicato in un'aiuola al margine di Largo Villa Glori lungo l'area pedonale di Corso Tacito in Comune di Terni. Trattasi di un individuo arboreo, in fase fenologica adulta, caratterizzato da una vigoria generale valutabile come buona, malgrado le condizioni stazionali mediamente difficili. L'albero è posto a dimora all'interno di una aiuola sopraelevata rispetto al piano di calpestio di circa 0,60m. A seguito di analisi visiva dello stato dei luoghi, di informazioni assunte presso la committenza e della consultazione di una precedente verifica della stabilità effettuata dal Collega Dott. For. Mauro Frattegiani nell'anno 2018, si evince come parte del fusto della pianta risulti attualmente interrato in conseguenza della realizzazione dell'aiuola. Il sito di radicazione, fatta eccezione chiaramente per l'aiuola risulta completamente impermeabilizzato e di conseguenza sono valutate come difficili le condizioni stazionali con particolare riferimento agli aspetti pedologici. L'interramento del colletto di un albero ed ancor più di una parte del fusto, è una pratica non corretta dal punto di vista agronomico, che nel medio lungo periodo determina l'insorgenza di problematiche di ordine fisiologico-vegetativo e fitosanitario (es. marciumi radicali ad opera di agenti fungini). Non si rilevano segni di interazione tra l'apparato radicale e le pavimentazioni adiacenti il sito di radicazione dell'albero, probabilmente dovute ai recenti interventi di sistemazione dell'area. In proposito si segnala come nella scheda di valutazione visuale della stabilità redatta dal Collega Dott. For. Mauro Frattegiani era stata rilevata la presenza di affioramento di radici, in merito alle quali, alla luce dei lavori di sistemazione della piazza posti in essere, non si è in grado di sapere se siano state o meno salvaguardate durante le operazioni. Quindi, in relazione a quanto affermato, non si ha conoscenza di eventuali fenomeni degradativi in atto nella porzione ipogea. Dal punto di vista fitosanitario si riferisce in generale come sull'albero in questione non si ravvedano particolari sintomi riconducibili a specifiche fitopatie in atto, anche se si evidenziano seccumi sparsi e talora lievi ingiallimenti, riconducibili con ragionevole grado di certezza allo stress indotto dalle condizioni microambientali del sito di radicazione. Per quanto attiene gli aspetti correlati alla stabilità fisico-meccanica dell'individuo arboreo non si segnalano particolari criticità riconducibili a condizioni di immediato pericolo per la pubblica incolumità. Tra i principali difetti nel portamento si rilevano però l'inclinazione del fusto con torsione delle fibre e la presenza di branche eccessivamente protese in direzione laterale con rilevante presenza di seccumi sparsi. Eccessiva la densità della chioma e diffusa la presenza di rami sottomessi potenzialmente a rischio di schianto. Alla luce delle prove resistografiche e tomografiche non si evidenzia la presenza di particolari fenomeni di decadimento dei tessuti legnosi, tenendo presente però che le prove sono state effettuate a circa 60cm dal colletto a causa dell'interramento del fusto conseguente alla realizzazione dell'aiuola. Per tale motivo non è stato possibile effettuare un confronto con le risultanze delle indagini tomografiche effettuate dal Collega Dott. For. Mauro Frattegiani nel 2018, effettuate ad una quota attualmente al di sotto del piano campagna. Non sufficiente è il risultato della prova allo scalzamento della zolla effettuata con il sistema dinamico Dynaroot. Nell'elaborazione dei dati rilevati è stato adottato come parametro di riferimento un vento della velocità 27 m/s, valore fissato dalla vigente normativa UNI EN 1991 1-4; 2005 (nota anche come EUROCODICE), per l'area geografica in questione, ottenendo un coefficiente di sicurezza inferiore a 2 per l'inclinometro n° 1 (1,94) e circa a 2 per l'inclinometro num. 2 (2,07). Si riferisce in proposito come il valore di 2 (o 200% - come esplicato nelle risultanze della prova riportate in allegato alla presente), questo valore è assunto tecnicamente come soglia minima nel caso della valutazione della stabilità di individui arborei della specie Pinus pinea. \dot{E} da segnalare inoltre come alla luce dei cambiamenti climatici in atto, vengono effettuate di norma elaborazioni con velocità del vento pari a 33m/s, che nel caso di specie determinerebbero valori del fattore di sicurezza assolutamente inferiori. La ragione correlata a valori così bassi del fattore di sicurezza allo scalzamento della zolla è da ricondurre con ragionevole grado di certezza alle difficili condizioni pedologiche della stazione, che agiscono come fattore limitante allo sviluppo dell'apparato radicale. Per completezza di informazione si riferisce che le prove allo scalzamento della zolla sia con sistema dinamico che con sistema statico, dovrebbero essere effettuate il più vicino possibile al colletto, condizione che nel caso di specie a seguito della presenza dell'aiuola non è stato possibile rispettare. Volendo quindi effettuare ulteriori approfondimenti strumentali si ritiene imprescindibile rimuovere l'aiuola ed il relativo terreno per ripetere tutte le prove poste in essere a livello del colletto. Si valuta comunque che le risultanze ottenute siano da ritenere egualmente valide nell'ottica di minimizzare i rischi per la pubblica incolumità. Considerati gli elevati livelli di frequentazione dell'area da parte di persone, la presenza di esercizi commerciali e di edifici nell'intorno, si valuta come assolutamente elevata la vulnerabilità dell'area. In relazione ciò parimenti elevato è il livello di rischio correlato alla presenza dell'esemplare arboreo, in quanto assolutamente gravi sarebbero gli effetti correlati ad un suo schianto anche parziale. Si significa quindi che la presenza dell'albero non si valuta compatibile con le caratteristiche del sito in questione assegnando l'esemplare alla Classe di Propensione al Cedimento D.";

Prot. 0110161 del 28/06/2024 - Uscita

Firmatari: Bandecchi Stefano (167317326505228723126906891443982767318)

 $Impronta\ informatica:\ 96cde5fb6000da762bc6ad323223e9ac08fb178ccefc404033f1ed20bc756f0cabbar and the statement of the stat$

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Vista le note inviate al Dott. For. Cristiano Massarelli con prot. n. 0046026 del 15/03/2024 e prot. n. 0092594 del 30/05/2024 con le quali è stato chiesto al tecnico di conoscere se esistono a Suo parere soluzioni da attuare per ridurre il rischio di caduta dell'intero albero o di parti di esso, in modo da evitare l'abbattimento proposto (es. potatura, interventi di consolidamento della chioma e dell'intero albero, ecc.), facendo presente che l'aiuola nella quale al momento vegeta l'albero non può essere rimossa;

Vista la nota di risposta del Dott. For. Massarelli Cristiano registrata al prot. generale con il n. 0096041 del 06/06/2024 con la quale ha indicato che "La pianta arborea in oggetto nello specifico appartenente alla specie Pinus pinea (Pino domestico) alla data dei rilievi non manifestava particolari criticità per quanto concerne la porzione epigea visibile dopo la realizzazione dell'aiuola. Questa, come ampiamente argomentato nell'elaborato tecnico anche con riferimento a precedenti valutazioni effettuate dal Collega Dott. For. Mauro Frattegiani, è stata oggetto di interramento del colletto e di parte del fusto al fine di realizzare l'attuale aiuola presente (pratica errata sotto l'aspetto agronomico e colturale). In particolare dalle indagini funzionali alla valutazione della propensione al ribaltamento della zolla effettuate con sistema Dynaroot sono emersi fattori di sicurezza inferiori o al massimo pari ai parametri minimi di riferimento con simulazione di una velocità del vento di 27 m/s. Tali riscontri sottendono probabili criticità a livello radicale che stante lo stato dei luoghi non possono essere approfondite senza la rimozione dell'aiuola. Secondo quanto già argomentato (cfr. Relazione tecnica, par. "Descrizione dell'individuo arboreo, classificazione rispetto alla classe di propensione al cedimento ed interventi consigliati"), preso atto della circostanza espressa nella Vs missiva che recita "si fa presente che l'aiuola nella quale al momento vegeta l'albero non può essere rimossa" non si può che confermare il giudizio di stabilità di cui alla relazione tecnica depositata";

Visto quanto indicato dal Dott. For. Cristiano Massarelli nella relazione e nella nota di chiarimento citate, che si allegano;

Visto che l'albero in questione è stato inserito nella classe di Propensione al Cedimento "D" - Estrema e che considerati i livelli di alta frequentazione dell'area da parte di persone, la presenza di esercizi commerciali e di edifici nell'intorno, è stata valutata come assolutamente elevata la vulnerabilità dell'area così come è stato considerato elevato il livello di rischio correlato alla presenza dell'esemplare arboreo, in quanto assolutamente gravi sarebbero gli effetti correlati ad un suo schianto anche parziale";

Tenuto conto che in conclusione della relazione il tecnico ha indicato che "Si significa quindi che la presenza dell'albero non si valuta compatibile con le caratteristiche del sito in questione assegnando l'esemplare alla Classe di Propensione al Cedimento D.";

Ritenuto che, date le circostanze e gli scenari di rischio presenti non ci sono le condizioni per poter garantire interventi diversi, dato che sarebbe altamente critico mantenere in essere una tale esposizione al rischio in relazione all'intensa frequentazione dell'area e per la presenza degli edifici circostanti;

Dato che dalla consultazione del ServerSit è emerso che l'area ove è radicato l'albero è classificata secondo il PRG comunale come [A#Bb(3.4)b] Nuclei di conservazione e completamento (art. 137) all'interno del limite del centro storico;

- che trattandosi di una piazza sita nel limite del centro storico è necessario acquisire la preventiva autorizzazione presso il Ministero per i beni e le Attività e per il Turismo - Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria;

Dato atto che le misure necessarie debbono essere prontamente attivate al fine di evitare fenomeni lesivi per l'incolumità pubblica anche in relazione alla posizione dell'albero e alla frequentazione dei luoghi;

Considerato per quanto sopra che i tempi necessari per espletare eventuali procedure ordinarie non sono compatibili con la necessità di agire celermente a tutela della pubblica incolumità;

Tenuto conto che trattasi di un albero di pino domestico, specie non soggetta a tutela ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.i.;

Dato che gli interventi da eseguire sono necessari a tutela della pubblica incolumità e della preservazione dei beni;

Prot. 0110161 del 28/06/2024 - Uscita

Firmatari: Bandecchi Stefano (167317326505228723126906891443982767318)

 $Impronta\ informatica:\ 96cde5fb6000da762bc6ad323223e9ac08fb178ccefc404033f1ed20bc756f0cabbar and the statement of the stat$

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Visto il protocollo d'Intesa stipulato tra il Comune di Terni e A.F.O.R. in data 27/06/2016 in esecuzione delle D.G.C. 245/15 e n. 110/16 e rinnovato con D.G.C. n. 142 del 09/06/2021 del Comune di Terni e con D.A.U. n. 218 del 15/06/2021 dell'A.Fo.R;

Ritenuto di dover agire prontamente, attraverso l'esecuzione degli interventi di manutenzione necessari a tutela della pubblica incolumità e della preservazione dei beni;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e previo avviso al Prefetto di Terni;

Dato atto che sussiste il presupposto per l'adozione, da parte del Sindaco, di un'ordinanza contingibile e urgente in virtù di una situazione che non può essere fronteggiata con i rimedi ordinari e che impone, di conseguenza, strumenti immediati e indilazionabili;

ORDINA

All'Agenzia Forestale Regionale Umbria in relazione a quanto contenuto in premessa, di procedere immediatamente, al fine di prevenire rischi per la pubblica incolumità e per preservare i beni circostanti, all'abbattimento dell'albero di pino domestico in premessa descritto, radicato in Largo Villa Glori, angolo Corso Tacito.

Gli interventi dovranno essere eseguiti in totale sicurezza e lo smaltimento della risulta, proveniente dagli abbattimenti dovrà essere effettuato tenendo conto della normativa vigente in materia.

L'art. 21, lettera O) della Legge 11 febbraio 1992, n° 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", fa divieto di prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica. Pertanto, qualora si riscontrasse la presenza di nidi/tane attivi, si dovranno mettere in atto tempestivamente tutte le azioni necessarie a garantire la tutela della fauna dandone immediata notizia a questo Ufficio e alla Sezione Ternana del WWF, disponibile a collaborare per la risoluzione del caso. Dovrà inoltre essere salvaguardata la fauna anche diversa da quella indicata nella disposizione normativa citata (es. rettili, anfibi, insetti, ecc.), in particolare per le specie tutelate da altre norme specifiche e di settore, mettendo in atto le azioni già descritte per la fauna selvatica omeoterma o quanto altro necessario.

La presente Ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Terni, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267 del D. Lgs. 267/00 s.m.i.

Ogni danno che si dovesse cagionare nel corso degli interventi sarà a totale responsabilità dell'A.F.O.R.

DISPONE

Di notificare la presente ordinanza all'AFOR.

Di valutare a seguito dell'abbattimento la possibilità di rimuovere la ceppaia in relazione alla presenza delle opere edili presenti per poter mettere a dimora un nuovo albero, la cui specie andrà eventualmente concordata con gli Uffici comunali.

Si incarica la Direzione Polizia Locale a vigilare sui luoghi e segnalare eventuali inadempienze a quanto disposto con la presente Ordinanza.

RENDE NOTO

- che la mancata ottemperanza alla presente ordinanza, comporta l'applicazione dell'art. 650 del C.P.

"Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o

Prot. 0110161 del 28/06/2024 - Uscita

Firmatari: Bandecchi Stefano (167317326505228723126906891443982767318)

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro",

Si comunica, ai sensi dell'art. 8, Legge 241/1990 e succ. ii. e mm. che il responsabile del procedimento è il Dott. Federico Nannurelli;

– che gli atti relativi a detto procedimento potranno essere visionati presso l'Ufficio del Responsabile del Procedimento sito in Corso del Popolo, n. 30, previo contatto in orario d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile esperire:

- a) ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Terni, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune;
- b) ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell'Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all'Albo Pretorio Comunale ovvero di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date.

L'inoltro del ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento.

Il SINDACO Stefano Bandecchi

Documento firmato digitalmente